

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 929

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO, ARMANI e ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione
e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi
per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 166, ha creato non poche difficoltà in quanto in più punti il suo dettato ha dato l'avvio ad interpretazioni discordanti, provocando un contenzioso che ha ritardato la sua pratica attuazione.

Il presente disegno di legge mira ad apportare alla legge stessa quei correttivi necessari nel quadro di una visione chiara, particolareggiata e definitiva che non possa dar adito ad orientamenti diversi nel settore dei periti assicurativi.

Infatti, nonostante l'esistenza di professionisti iscritti in albi che li governano ed in virtù dei quali esercitano l'attività nel ramo infortunistico-assicurativo grazie alla preparazione scolastico-professionale nell'esegui-

re rilievi, valutare la dinamica dell'evento, redigere perizie estimative di beni, studiare la causa originaria di un evento dannoso anche attraverso i principi fondamentali di diritto, spesso volte questi professionisti si vedono trascurati in funzione di leggi e di legislatori che dimenticano l'esistenza degli albi favorendo associazioni di persone sfornite di titoli validi per l'esercizio di una libera professione.

Si affida quindi all'attenzione degli onorevoli senatori la valutazione del presente disegno di legge, che mira a mettere ordine e affidabilità nel ramo dei sinistri di qualsiasi natura riservandone la competenza agli ingegneri e periti industriali professionisti altamente qualificati per corso di studi, e se ne sollecita l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, al comma 1, sono soppresse le parole: «, dal furto e dall'incendio», nonché, al comma 4, sono soppresse le parole da: «e il tribunale territorialmente competente» fino alla fine del comma.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse le parole: «, dal furto e dall'incendio».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) sia fornito di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo tecnico ingegneristico»;

2) alla lettera e) sono soppresse le parole da: «da almeno tre anni» fino alla fine della lettera ;

b) al comma 2, dopo le parole: «di lavoro dipendente» sono inserite le seguenti: «con imprese ed enti sopracitati» e dopo la parola: «deroghe» sono inserite le seguenti: «previste per legge».

Art. 4.

1. All'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «, dal furto e dall'incendio»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «segnalati dai rispettivi consigli nazionali degli ingegneri e dei periti industriali».

Art. 5.

1. All'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 1 sono soppresse le parole: «, dal furto e dell'incendio»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «tre rappresentanti dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei periti» e le parole: «di cui almeno uno iscritto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui almeno due iscritti».

Art. 6.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «A decorrere dall'anno 1991» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno dell'iscrizione».

Art. 7.

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «, dal furto e dall'incendio» sono soppresse;

2) dopo le parole: «commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «e professionali»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tenuto conto anche di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tariffe professionali.»;

b) al comma 2, le parole: «di intesa dalle associazioni dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa dalle associazioni dei periti, dalle categorie professionali e dai sindacati di categoria»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse le parole: «A decorrere dall'anno 1991,».

Art. 9.

1. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «senza soluzione di continuità» sono inserite le seguenti: «in forma autonoma e prevalente»;

2) dopo le parole: «l'attività di perito assicurativo» sono inserite le seguenti: «in favore di compagnie ed enti assicurativi»;

3) le parole: «, dal furto e dall'incendio» sono soppresse;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «senza soluzione di continuità» sono inserite le seguenti: «ed in forma autonoma e prevalente»;

2) dopo le parole: «l'attività di perito assicurativo» sono inserite le seguenti: «a favore di compagnie ed enti assicurativi»;

3) le parole: «, dal furto e dall'incendio» sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: «Le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni».

Art. 10.

1. Nel titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «, dal furto e dall'incendio» sono soppresse.

